

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

STATUTO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità e definizioni

1. L'Accademia di Belle Arti di Palermo, di seguito denominata " Accademia", è un'istituzione pubblica di Alta Cultura con autonoma personalità giuridica ai sensi delle norme vigenti.
2. L'Accademia è sede primaria di Alta Formazione, specializzazione, ricerca e produzione nel settore artistico e culturale e gode delle autonomie previste dalla normativa vigente.
3. L'Accademia promuove e organizza la formazione superiore nel campo della didattica, della ricerca e della produzione artistica, avendo come finalità primaria la formazione della persona, con il contributo, nelle rispettive responsabilità e funzioni, di tutti i suoi organi e componenti. Essa cura nel libero confronto delle idee lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze promuovendo e favorendo lo svolgimento dell'Alta Formazione Artistica, collegando ad essa le diverse attività disciplinari e le strutture di supporto all'insegnamento e alla formazione. Organizza, inoltre, i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento, in modo da rendere effettive e proficue la ricerca e la produzione artistica e scientifica.
4. L'Accademia promuove, organizza e realizza servizi culturali e formativi sul territorio regionale e nazionale e favorisce altresì la dimensione internazionale degli studi.
5. L'Accademia assume ogni iniziativa affinché venga garantita l'offerta formativa promuovendo le attività destinate alla piena formazione umana, culturale e professionale degli studenti, nel rispetto e nell'adempimento dei principi vigenti, tutelando il valore fondamentale della libertà dell'insegnamento, di ricerca e di produzione artistica del corpo docente. Garantisce, inoltre, il libero accesso ai finanziamenti e all'utilizzazione delle infrastrutture didattiche e degli apparati tecnici, secondo gli appositi regolamenti emanati dagli organi competenti.

Art. 2

Didattica e ricerca

1. L'Accademia promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio per acquisire i seguenti titoli: diplomi accademici di primo livello, diplomi accademici di secondo livello, diplomi di perfezionamento, di specializzazione, nell'ambito della formazione, ricerca, produzione artistica e scientifica.
2. L'Accademia promuove iniziative di orientamento e tutorato agli studi accademici ed alle attività professionali specializzanti. Può inoltre istituire corsi di perfezionamento, di

aggiornamento professionale e di formazione ricorrente o/e permanente in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99 .

3. L'Accademia promuove le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.

Art. 3

Collaborazione e convenzioni

1. L'Accademia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere la cooperazione culturale, didattica e scientifica, può stipulare accordi e convenzioni con amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, europei ed internazionali. Tali accordi e convenzioni si possono concretizzare nella istituzione di corsi interaccademici tra l'Accademia e le istituzioni universitarie e ogni altra istituzione di alta cultura.
2. L'Accademia promuove inoltre la collaborazione con enti, associazioni e fondazioni esterne pubbliche e private al fine di sostenere la programmazione culturale delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica.
3. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare titoli, di cui al comma 1 del presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere in conformità ai regolamenti di cui all'art 2, comma 7 della legge n 508/99.

Art. 4

Valorizzazione del personale e del patrimonio

1. L'Accademia promuove l'aggiornamento e la formazione continua del corpo docente (titolari e assistenti), attraverso opportune iniziative che concorrano allo sviluppo, al confronto delle competenze didattiche e scientifiche (partecipazione a mostre, scambi culturali, seminari, collaborazioni esterne presso istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali).
2. L'Accademia promuove adeguate forme di aggiornamento e formazione del personale tecnico-amministrativo e ne valorizza le competenze.
3. L'Accademia tutela e valorizza le strutture e i beni di dotazione propria, preservandone la funzionalità e il decoro e promuovendo ogni iniziativa necessaria a tali finalità.

Art. 5

Autonomia statutaria

Il presente Statuto che regola l'autonomia dell'Accademia di Palermo è adottato ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 3 del DPR n 132 del 28/02/2003 .

Art. 6

Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da:

- a) trasferimenti ed erogazioni da parte dello Stato di organismi nazionali e internazionali ed enti pubblici e privati;
- b) da entrate proprie, costituite da contributi, da forme autonome di finanziamento, quali, a mero titolo esemplificativo: contributi volontari, proventi di attività artistiche, culturali, museali e di consulenza, rendite, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

TITOLO II

Organizzazione e strutture

Art. 7

Organi

1. Sono organi necessari di governo dell'Accademia:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Consiglio accademico;
- e) il Collegio dei professori;
- f) il Collegio dei revisori;

- g) il Nucleo di valutazione;
 - h) la Consulta degli studenti.
2. I superiori organi, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e i componenti che ne fanno parte possono essere confermati una sola volta.
 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti agli organi di cui al comma 1.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia, salvo le competenze in ordine alle collaborazioni e alle attività esterne che riguardano la didattica, la ricerca, la produzione artistica e la sperimentazione che spettano, invece, al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente adotta con decreto i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.
4. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
5. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 9

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, culturale e scientifico, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale, per quanto concerne le collaborazioni e le attività esterne che riguardano la didattica, la ricerca, la produzione e la sperimentazione artistica.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio accademico ed il Collegio dei professori.
3. Il Direttore è eletto tra i docenti titolari in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art 2, comma 7 della legge n 508/99, da tutti i professori dell'Accademia (titolari e assistenti), assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato. In sede di prima applicazione i suddetti candidati dovranno avere almeno cinque anni di ruolo, anche in altre istituzioni di Alta Cultura nazionali, ed essere in possesso di particolari requisiti di qualificazione didattica, culturale, scientifica ed artistica oltre che di esperienza professionale e direzionale. I candidati dovranno presentare, personalmente o per iscritto, nel corso di un'apposita

riunione del Collegio dei professori da svolgersi almeno una settimana prima delle elezioni, la propria candidatura unitamente con il programma. Per la validità della riunione è necessario, in prima convocazione, il numero legale. Ove non raggiunto si indice una nuova riunione per la cui validità non è necessario il numero legale.

4. Il Direttore viene eletto con voto segreto al primo scrutinio a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati, risultando eletto il candidato che al ballottaggio avrà ottenuto la maggioranza dei voti.
5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Direttore può richiedere per la durata del mandato, l'esonero dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia.
7. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza, il Direttore può designare un docente titolare. L'esercizio vicario può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifiche disposizioni regolamentari o legislative .
8. Il Direttore esercita l'autorità disciplinare secondo le normative vigenti.
9. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. 132 del 28/02/2003.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un professore titolare di ruolo dell'Accademia designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Regione Siciliana ed uno su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali,

artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2 lettera e) e al comma 3 del presente articolo, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo elaborato dal Consiglio accademico, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente (titolari e assistenti) per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica e culturale, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale, così come deliberato dal Consiglio di amministrazione, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
 8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 11

Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da undici componenti:
 - a) il direttore che lo presiede;
 - b) cinque docenti di I fascia di ruolo nell'Accademia eletti dal corpo docente
 - c) tre docenti di II fascia di ruolo nell'Accademia eletti dal corpo docente
 - d) due studenti designati dalla Consulta degli studenti. (1)
2. Il Consiglio accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica, sentito il Collegio dei professori;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 508/99;
 - f) esprime pareri sui regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica, sentito il Collegio dei professori ;
 - g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio accademico si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
4. Il Consiglio accademico elegge un rappresentante dei professori (tra i docenti titolari di ruolo) nel Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i professori in servizio presso l'Accademia (titolari e assistenti) di ruolo e non di ruolo;
2. Il Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, delibera in sede di prima applicazione il regolamento didattico;

3. Il Collegio dei professori esprime parere e suggerisce in merito alle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica definite dal Consiglio accademico;
4. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 13

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui uno su indicazione della Regione Siciliana; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 14

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, ed uno scelto tra i docenti titolari di ruolo all'interno del Collegio dei professori, che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la corrispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei corsi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del

sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 15

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale agli studenti iscritti : tre fino a cinquecento, cinque fino a mille, sette fino a millecinquecento, nove fino a duemila, undici con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

Art. 16

Strutture

1. L'Accademia si articola in strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica, scientifica, culturale e in strutture di servizio.
2. Sono strutture di servizio dell'Accademia:
 - a) la biblioteca;
 - b) l'archivio storico;
 - c) il museo dell'Accademia;
 - d) il centro multimediale.

Art. 17

La biblioteca

1. E' istituita la biblioteca dell'Accademia, nella quale confluirà il fondo storico già facente parte del patrimonio della stessa e ogni nuova acquisizione.
2. La biblioteca svolge le funzioni di supporto all'attività didattica, di ricerca, produzione artistica e scientifica dell'Accademia.
3. La biblioteca è disciplinata dai regolamenti didattici, dal regolamento interno e dal regolamento generale delle biblioteche pubbliche della Regione Siciliana.

Art. 18

L'archivio storico

E' istituito l'archivio storico dell'Accademia, nel quale confluiranno tutti i documenti inerenti la vita dell'istituzione.

Art. 19

Il museo dell'Accademia

1. E' istituito il museo dell'Accademia, nel quale confluiranno le dotazioni storiche e contemporanee della pinacoteca, della gipsoteca e del gabinetto dei disegni e delle stampe ed ogni altra presente e futura acquisizione e donazione relativa a tali ambiti.
2. Il museo svolge funzioni di supporto all'attività didattica, di ricerca, produzione artistica e scientifica e culturale dell'Accademia.
3. Il museo può accogliere e promuovere esposizioni temporanee e permanenti.

Art. 20

Il centro multimediale

1. E' istituito presso l'Accademia il centro multimediale.
2. Il centro multimediale svolge funzioni di supporto all'attività didattica, di ricerca, produzione artistica, scientifica e culturale dell'Accademia.

Art. 21

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative, di cui al comma 1, è preposto il Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, in possesso di laurea prevista dalla legge per l'accesso alla specifica qualifica della Pubblica Amministrazione e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico, di cui al comma 3, può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.

TITOLO III

Procedure e norme finali

Art. 22

Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori. Lo Statuto, unitamente al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità nonché al regolamento di cui all'art. 13 comma 1 del D.P.R. 28/02/2003, è deliberato e trasmesso entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni. Lo Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Il regolamento didattico, in sede di prima applicazione, è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione. Il predetto regolamento didattico, a regime, è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, ed inviato al Ministero per le prescritte procedure di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, let. d) e art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 132/03. La procedura di controllo è prevista anche per la prima applicazione.
3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in sede di prima applicazione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei professori e sentito il Consiglio accademico.
5. Le cariche elettive di componente del Consiglio di amministrazione, di componente del Consiglio accademico e di componente del Nucleo di valutazione non sono cumulabili.
6. Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e del Collegio dei professori.
7. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti dal Collegio dei professori e/o dal Consiglio accademico quali propri rappresentanti negli organi di governo (Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico) si procede a nuove elezioni integrative e i nuovi designati rimangono in carica sino alla scadenza triennale dell'organo di cui fanno parte. Gli studenti eletti nella Consulta decadono automaticamente a seguito del conseguimento del Diploma di primo e/o secondo livello, e si procede a nuove elezioni integrative per eleggere i sostituti.
8. I componenti elettivi degli organi statutari, qualora non partecipino a più di tre riunioni consecutive, decadono automaticamente; tale decadenza non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.

Art. 23

Norme transitorie

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli emanandi regolamenti disciplinanti l'Istituzione.